

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01194 del 17/06/2026

Proposta n. 1257 del 15/06/2026

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico per edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Antonella Bacchini, in qualità di delegato di condominio non registrato, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Rieti (RI), Via della Pellicceria n. 57, Fg. 86 part. 1243 sub. 2- 6- 18- 19, part. 1244 sub. 4 - ID 10707

Proponente:

Estensore	CALCIOLI FABIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DESIDERI PRIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico per edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Antonella Bacchini, in qualità di delegato di condominio non registrato, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Rieti (RI), Via della Pellicceria n. 57, Fg. 86 part. 1243 sub. 2- 6- 18- 19, part. 1244 sub. 4 – ID 10707

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 ed in particolare l'art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2026”, e l'art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, è stato inserito il seguente: “4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 39 del 5 febbraio 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 27 febbraio 2026, recante: Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma

2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: “Delega al Dottore Giancarlo Cipriano, Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

CONSIDERATO che:

- l’articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme sull’ordinamento europeo;
- l’articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6;
- l’articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l’articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone “*Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili*”;
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata;
- nel T.U.R.P., all’articolo 70, comma 2, è stabilito che “*In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all’accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo*”;
- con ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024 e ss.mm.ii., “Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023”, come da ultimo modificata dall’art. 4 dell’ordinanza n. 256 del 22 dicembre 2025, all’art. 1 è stato disposto che “*1. Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del **31 dicembre 2026**, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l’approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 110/2020;*

CONSIDERATO, ALTRESI’, che:

con istanza depositata su piattaforma informatica GE.DI.SI. n. 1205705900005607522025, acquisita al protocollo dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma della Regione Lazio con n. 1260572 del 23/12/2025, è stata presentata dal professionista incaricato richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico per edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Antonella Bacchini, in qualità di delegato di condominio non registrato, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Rieti (RI), Via della Pellicceria n. 57, Fg. 86 part. 1243 sub. 2- 6- 18- 19, part. 1244 sub. 4 – ID 10707;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 272931 del 12/03/2026 questo Ufficio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell’istruttoria finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l’accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell’istruttoria in attesa dell’acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota Prot. 378732 del 09/04/2026 il professionista incaricato chiede un ulteriore termine di 45 giorni per adempiere alla richiesta chiarimenti e documentazione integrativa sopra-citata;

- con nota prot. n. 453612 del 29/04/2026 (prot. comunale 34066 del 29/04/2026) il Comune di Rieti comunica una sospensione dei termini di 30 giorni poiché carente della documentazione minima al fine di procedere all'attività istruttoria per le verifiche di competenza;

CONSIDERATO ALTRESI' che:

- con nota Prot. 492242 del 11/05/2026, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del già menzionato per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

DATO ATTO altresì che:

- con nota Prot. 532726 del 21/05/2026, il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GEDISI) ha trasmesso una variante alla richiesta di contributo in oggetto;
- con nota prot. n. 533266 del 21/05/2026, il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GEDISI) ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 599896 del 11/06/2026 la richiedente Sig.ra Bacchini Antonella chiede il sollecito della conclusione del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO altresì:

- la variante trasmessa dal professionista incaricato con nota Prot. 532726 del 21/05/2026 e l'ulteriore documentazione integrativa prodotta con nota prot. n. 533266 del 21/05/2026 non superano le varie criticità elencate nella richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa con nota prot. n. 272931 del 12/03/2026;

RILEVATO che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico per edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Antonella Bacchini, in qualità di delegato di condominio non registrato, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Rieti (RI), Via della Pellicceria n. 57, Fg. 86 part. 1243 sub. 2- 6- 18- 19, part. 1244 sub. 4 – ID 10707.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e nei tempi di legge.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano



ESITO ISTRUTTORIO - PROPOSTA RIGETTO ISTANZA

Procedura Semplificata DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)
 DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

ISTANZA RIPARAZIONE DANNI GRAVI

Dati generali

Provincia	Rieti
Comune	Rieti
Frazione, indirizzo	Via della Pellicceria, n. 57
Richiedente	Sig.ra Antonella Bacchini
In qualità di	delegato
Professionista	Arch. Marco Marchionni
Dati Catastali	Fg. 86 particella 1243 sub 2, 6, 18, 19 particella 1244 sub 4

Dati identificativi dell'istanza

PIATTAFORMA INFORMATICA

ID fascicolo: 1205705900005607522025

ID ultima richiesta: 1205705900006145152026 del 21/05/2026

USR

ID Istanza: 10707

Protocollo: 1260572 del 23/12/2025

Istruttore: Ing. Primo Desideri

Richiesta anticipo Spese Tecniche (Art. 122 del T.U.R.P.)	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo (Art. 70 comma 4 e 76 del T.U.R.P.)	preliminare <input checked="" type="checkbox"/> preventivo <input type="checkbox"/>
Bonus fiscali	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>

Tipologia di intervento:	Riparazione con rafforzamento locale	<input type="checkbox"/>
	Demolizione collabente	<input type="checkbox"/>
	Collabente vincolato	<input type="checkbox"/>
	Ripristino con miglioramento sismico	<input checked="" type="checkbox"/>
	Adeguamento/Demolizione e ricostruzione	<input type="checkbox"/>
Destinazione e tipologia edificio:	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/>
	Produttivo	<input type="checkbox"/>
Natura giuridica della titolarità del contributo:	Singolo proprietario	<input checked="" type="checkbox"/>
	Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari)	<input type="checkbox"/>
	Condominio di fatto	<input type="checkbox"/>
	Condominio registrato	<input type="checkbox"/>
	Consorzio	<input type="checkbox"/>

OGGETTO: Proposta di rigetto della Richiesta di Contributo per l'intervento di ripristino con miglioramento sismico dell'immobile ad uso residenziale, gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi ai sensi del Testo Unico della Ricostruzione Privata, del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, presentata dal Sig.ra Bacchini Antonella, in qualità delegato di condominio non registrato al fabbricato sito nel Comune di Rieti (RI), via della Pellicceria, n. 57, distinto in Catasto al foglio 86 particella 1243 sub 2, 6, 18, 19 particella 1244 sub 4; ID 10707.

CONSIDERATO CHE:

- con prot. n. 1260572 del 23/12/2025 è stata presentata dal professionista incaricato Arch. Marco Marchionni, la richiesta di contributo per l'intervento di ripristino con miglioramento sismico dell'immobile ad uso residenziale, dalla Sig.ra Bacchini Antonella, in qualità di delegato di condominio non registrato relativa al fabbricato sito nel Comune di Rieti (RI), frazione Vezzano, Via della Pellicceria, n. 57, distinto in Catasto al foglio 86 particella 1243 sub 2, 6, 18, 19 particella 1244 sub 4, a mezzo della piattaforma informatica Ge.Di.Si.;
- con nota prot. n. 272931 del 12/03/2026 questo Ufficio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota Prot. 378732 del 09/04/2026 il professionista incaricato chiede un ulteriore termine di 45 giorni per adempiere alla richiesta chiarimenti e documentazione integrativa sopra-citata;
- con nota prot. n. 453612 del 29/04/2026 (prot. comunale 34066 del 29/04/2026) il Comune di Rieti comunica una sospensione dei termini di 30 giorni poiché carente della documentazione minima al fine di procedere all'attività istruttoria per le verifiche di competenza;
- con nota prot. n. 492242 del 11/05/2026 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, che si intendono qui integralmente richiamati e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;
- con nota Prot. 532726 del 21/05/2026, il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GEDISI) ha trasmesso una variante alla richiesta di contributo in oggetto;
- con nota prot. n. 533266 del 21/05/2026, il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GEDISI) ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 599896 del 11/06/2026 la richiedente Sig.ra Bacchini Antonella chiede il sollecito della conclusione del procedimento amministrativo;
- la variante trasmessa dal professionista incaricato con nota Prot. 532726 del 21/05/2026 e l'ulteriore documentazione integrativa prodotta con nota prot. n. 533266 del 21/05/2026, tuttavia non superano le varie criticità elencate nella richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa con nota prot. n. 272931 del 12/03/2026;

PRESO ATTO CHE:

- che i termini di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 sono inutilmente trascorsi, senza che sia stata presentata documentazione a supporto, atta a superare il motivo di diniego sopra richiamato;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 11/06/2026

Il Responsabile del procedimento
Ing. Primo Desideri
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)

Copia